

Roma, 2 agosto 2019

Al Presidente della Repubblica  
Al Presidente del Senato  
Al Presidente della Camera dei deputati

e p.c. al Ministro dei beni e delle attività culturali

**Oggetto: Richieste di forme di autonomia in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio da parte di alcune Regioni a statuto ordinario.**

Italia Nostra ritiene doveroso farsi interprete delle diffuse forti preoccupazioni per la prospettiva del trasferimento ad alcune Regioni, che le hanno richieste ai sensi dell'art. 116 Cost., di "forme particolari di autonomia" in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in grave lesione dei principi sanciti dalla Costituzione e gravissimo danno funzionale all'organizzazione unitaria del sistema di tutela vigente nel nostro Paese.

Anzitutto appare del tutto anomalo sotto il profilo metodologico che – a quanto risulta dalle dichiarazioni politiche delle parti interessate e di alcuni esponenti del Governo – il disegno di legge che emergerebbe dalle intese fra Governo e Regioni interessate dovrebbe essere immodificabile per mere ragioni particolaristiche (non essendo ravvisabili in merito le condizioni per la posizione della questione di fiducia), e quindi da approvare escludendo sostanzialmente il Parlamento dalla discussione nel merito.

Ma soprattutto è da rilevare che la legge n. 131 del 2003 (*adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3*), ignora totalmente la disposizione, forse la più innovativa, dell'art. 116, comma 3, appunto, con l'apertura all'ampliamento dell'autonomia regionale, per cui un disegno di legge governativo direttamente recettivo delle richieste delle predette Regioni in materia di tutela sarebbe del tutto privo della necessaria copertura di un'adeguata specifica norma attuativa della riforma del 2003, con il rischio certo di dar luogo, in assenza di vincolanti principi generali, a un esito inevitabilmente caratterizzato da un eccessivamente ampio margine di discrezionalità delle scelte normative, foriero di una gravissima disarticolazione dell'omogeneità territoriale storica dell'ordinamento nazionale della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e del rispettivo apparato esecutivo.

Riteniamo perciò imprescindibile che, prima di procedere a sottoporre al Parlamento un disegno di legge sulla c.d. 'autonomia differenziata' risultante dai predetti accordi, si debba preliminarmente colmare l'esposta lacuna legislativa, prevedendo con legge integrativa di attuazione della riforma costituzionale del 2003 limiti (di cui alcuni già espressi dall'art. 116) e criteri uniformi per tutti i potenziali trasferimenti di potestà legislative e funzioni amministrative alle Regioni in materia di tutela, in modo da salvaguardare l'omogeneità territoriale di attuazione dei principi generali dell'ordinamento nazionale in materia nelle Regioni a statuto ordinario.

Questo profilo di criticità metodologica, già segnalato da Italia Nostra, rende specialmente preoccupante la prospettiva che dal predetto anomalo procedimento possa risultare un acritico recepimento della sostanza delle rivendicazioni regionali di autonomia legislativa e di

trasferimento delle strutture preposte all'esercizio funzionale amministrativo in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

La Corte costituzionale, considerando il necessario contemperamento degli artt. 116-118 con i principi fondamentali dell'art. 9 Cost., si è più volte pronunciata per la necessaria unitarietà a livello nazionale della legislazione in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio (sent. n. 182/2006, 367/2007, 232/2008, 437/2008, 194/2013), in quanto il Codice dei beni culturali “è norma di grande riforma economico-sociale, funzionale ad assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale della tutela” (sent. n. 189/2016), ovvero “normativa di «attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»”, che assume “le connotazioni tipiche del “parametro interposto”, alla stregua del quale misurare la compatibilità costituzionale delle disposizioni con esso eventualmente in contrasto” (sent. n. 194/2013), per cui “è indubitabile che soltanto la disciplina statale – specialmente nel codice dei beni culturali – possa assicurare, in funzione di tutela (e, in considerazione della unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo: anzitutto per la previsione di specifici procedimenti e di dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni e poi per l'attribuzione a competenti apparati di compiti che richiedono conoscenze altamente specializzate e l'impiego di criteri omogenei, da adottare, «sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero», «al fine di assicurare uniformità di valutazione»” (sent. cit.).

La Corte ha anche di conseguenza affermato (sent. n. 194/2013, p.to 7) che “è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni [amministrative] destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione”, disciplinate dal predetto Codice. Tale principio vale quindi come interpretazione della necessità del coordinamento dell'esercizio unitario nazionale delle funzioni amministrative previsto dall'art. 118, 1° comma, Cost. in materia di tutela.

La medesima Corte ha d'altra parte affermato chiaramente che “la potestà legislativa delle Regioni può legittimamente esercitarsi – al di fuori dello schema tutela/valorizzazione – non già in posizione antagonista rispetto allo Stato, ma in funzione di una salvaguardia diversa ed aggiuntiva” nei confronti di “altre espressioni di una memoria “particolare”, coltivata” nei rispettivi territori (sent. n. 194/2013).

Pertanto all'adempimento della previsione dell'art. 116, comma 3, dove è contemplata anche la materia di cui alla lettera s) del consecutivo art. 117 (*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*), si pongono, oltre a quelli connessi all'esigenza di salvaguardare il rispetto dei principi costituzionali fondamentali nell'ordinamento delle c.d. ‘autonomie differenziate’ delle Regioni a statuto ordinario, anche gli insuperabili argini dell'art. 9 Cost., e del Codice dei beni culturali e del paesaggio (al quale per definizione si sottrarrebbe la disciplina delle attività di tutela nelle Regioni delle quali si accogliessero le richieste), che impone l'attuazione esecutiva unitaria della tutela su tutto il territorio nazionale, come sottolineato dalle imprescindibili sentenze della Corte costituzionale citate.

Al fine di poter approfondire le ragioni del nostro appello ci rendiamo disponibili per un incontro che cortesemente vorrete concederci anche in tempi brevi.

la Presidente nazionale di Italia Nostra  
Mariarita Signorini

la Presidente Associazione Bianchi Bandinelli  
Rita Paris